

Concessione a favore del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della palestra con servizi annessi, identificata con la p.ed. 257 C.C. Fiera, e da destinare all'attività scolastica della Scuola secondaria di primo grado "L. Negrelli".

Determinazione n. 5940 del 07/06/2022

Concessione a favore del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della palestra con servizi annessi, identificata con la p.ed. 257 C.C. Fiera, e da destinare all'attività scolastica della Scuola secondaria di primo grado "L. Negrelli".

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-D335-00026
DIP. ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO:

Concessione a favore del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, della palestra con servizi annessi, identificata con la p.ed. 257 C.C. Fiera, e da destinare all'attività scolastica della Scuola secondaria di primo grado "L. Negrelli".

RIFERIMENTO : 2022-D335-00026

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 12

Il Dirigente generale rileva quanto segue.

La Provincia autonoma di Trento è proprietaria della palestra identificata dalla p.ed. 257, sita in via Montegrappa, n. 12, Fraz. Fiera di Primiero, la cui destinazione era prevista in origine per le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado dell'Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado "Primiero".

Per ragioni di natura organizzativa e funzionale, l'Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado "Primiero" ha ritenuto più opportuno destinare la palestra di cui all'oggetto alle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado "L. Negrelli", avente sede nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Per quanto sopra esposto, la Provincia autonoma di Trento, in qualità di amministrazione concedente, ritiene opportuno riconoscere la concessione in uso al Comune di Primiero San Martino di Castrozza (cessionario) della palestra con servizi annessi, identificata con la p.ed. 257 C.C.

Fiera, da destinare all'attività scolastica della Scuola secondaria di primo grado "L. Negrelli".

Con nota acquisita al prot. n. 923106 di data 21 dicembre 2021, la Provincia autonoma di Trento ha manifestato al Comune di Primiero San Martino di Castrozza, la volontà di regolarizzare tramite apposito atto di concessione l'utilizzo della palestra di cui all'oggetto del presente provvedimento,

allo scopo di destinarla alle attività didattiche della Scuola secondaria di primo grado "L. Negrelli".

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, con nota di data 27 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole alla regolarizzazione della concessione della palestra, identificata dalla p.ed. 257, C.C. Fiera.

Atteso quanto sopra esposto, il Dipartimento istruzione e cultura ha predisposto uno schema, già

approvato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza con deliberazione della Giunta comunale n. 110 di data 9 maggio 2022, che ha autorizzato anche la stipulazione dell'atto di concessione, redatto secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sulla base dei seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: concessione in uso da parte della Provincia Autonoma di Trento (amministrazione concedente) al Comune di Primiero San Martino di Castrozza (cessionario) della palestra con servizi annessi, identificata con la p.ed. 257 C.C. Fiera, da destinare all'attività

scolastica della Scuola secondaria di primo grado "L. Negrelli";

- Durata: l'atto di concessione in oggetto ha inizio con il giorno 01 gennaio 2022 e scadrà il giorno 31 dicembre 2030 con possibilità di successivi rinnovi di altri 9 (nove) anni fino al termine massimo del 31 dicembre 2048, subordinatamente alla stipulazione di appositi atti integrativi ai fini fiscali in occasione di ciascun rinnovo;

- Canone di concessione: viene prevista la corresponsione di un canone pari, per il 2022, ad Euro 104,93 (Euro centoquattro/93) annui, ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, da aggiornarsi a partire dalla data del 1° gennaio 2023 e da corrispondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale; il canone sarà soggetto ad adeguamento periodico in base RIFERIMENTO : 2022-D335-00026

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 12

alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale n.1/1995;

- Condizioni:

- il concessionario s'impegna ad utilizzare il bene oggetto di concessione esclusivamente per lo scopo richiesto: la concessione sarà pertanto rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte dell'amministrazione concedente in caso di diversa destinazione;

- resta altresì inteso che il concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione;

- il concessionario si assume l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne l'amministrazione concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata la palestra, i servizi annessi e l'area di pertinenza. Il concessionario è

pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dell'utilizzo dell'immobile oggetto della presente concessione. Il concessionario pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'amministrazione concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero, danneggiati;

- il concessionario non potrà cedere la concessione oggetto dell'atto, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, il bene concesso, senza previa autorizzazione da parte dell'amministrazione concedente;

- l'amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare (da intendersi "risolvere") in qualsiasi momento l'atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito qualora i beni oggetto della concessione servissero per esigenze di pubblica utilità;

- qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto venisse esercitata in difformità alle leggi e ai regolamenti o anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso - salva e impregiudicata ogni azione del Concedente sia per il recupero di eventuali spese e danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità

Giudiziaria;

- spese contrattuali: a carico del concessionario Tutto ciò premesso RIFERIMENTO : 2022-D335-00026

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 12

IL DIRIGENTE GENERALE

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante "Disciplina dell'attività contrattuale e

dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", e in particolare l'articolo 38, comma 1 il quale dispone che "i beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse.";

- visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26 marzo 1998 concernente il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 recante fra l'altro le direttive relative alla stipulazione dei contratti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i servizi provinciali in materia contrattuale attribuendo ai servizi di merito le attività istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;

- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'allegato 4/2;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1637 di data 11 luglio 2003 che, per la fattispecie, prevede l'esonero dalla cauzione e la corresponsione di un canone ricognitorio nella misura minima di legge pari ad Euro 104,93 per l'anno 2022, così come determinato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2251 di data 23 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. di stipulare e sottoscrivere, per quanto sopra esposto e sulla base degli elementi essenziali riportati in premessa, un contratto di concessione attiva, già approvato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza, con deliberazione della Giunta comunale n. 110 di data 9 maggio 2022 della palestra con servizi annessi, identificata con la p.ed. 257 C.C. Fiera, e da destinare all'attività scolastica della Scuola secondaria di primo grado "L. Negrelli";

2. di ratificare il contratto di concessione di cui al punto 1 con il Comune di Primiero San Martino di Castrozza dal giorno 1 gennaio 2022 alla data della presente determinazione tenuto conto che non è stato possibile procedere prima per difficoltà connesse al perfezionamento dell'istruttoria;

3. di prendere atto che per l'anno 2022 il canone di concessione ricognitorio ammonta ad Euro 104,93 (Euro centoquattro/93) ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23;

RIFERIMENTO : 2022-D335-00026

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 12

4. di dare atto che l'importo di Euro 104,93 corrispondente al canone di concessione per l'anno 2022 è stato già accertato ed introitato al capitolo 122250/008 - Entrate - del bilancio di previsione per l'esercizio 2022;

5. di accertare la somma complessiva di Euro 839,44 (Euro ottocentotrentanove/44) e di imputare l'importo annuo di euro 104,93 sul capitolo 122250/008 - Entrate - per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2030;

6. di dare atto che gli accertamenti di cui al punto 5 potranno essere annualmente aggiornati in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento ai criteri dettati dall'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2, mediante apposito atto gestionale;

7. di dare atto che il contratto di concessione di cui al punto 1 sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. 906-13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al presidente della repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale Amministrativo (TRGA) entro 60 giorni.

RIFERIMENTO : 2022-D335-00026

Pag 5 di 6 RT

Num. prog. 5 di 12

001 SCHEMA DI CONCESSIONE

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE GENERALE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2022-D335-00026

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 12

SCHEMA CONCESSIONE

ATTO DI CONCESSIONE SU BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

dott. ROBERTO CECCATO, nato a _____, il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura, secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 -78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998 e s.m., nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 2462 di data 21 dicembre 2018;

(2) COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA, con sede in Fiera di Primiero, Via Fiume, n. 10 codice fiscale e partita IVA n. 02401890229 rappresentato da:

ing. Daniele Depaoli, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto in Fiera di Primiero, il quale, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune.

In conformità alla determinazione del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura n. ____ di data _____ e alla deliberazione della Giunta del Comune di Primiero San Martino di Castrozza n. ____ di data _____, che hanno autorizzato la stipula della presente concessione premesso che:

a) la Provincia autonoma di Trento nel corso dell'anno 2008 ha consegnato ai 6 Comuni, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Siror, Tonadico, Transacqua, la palestra, identificata dalla p.ed.257

C.C.Fiera, sita in via Montegrappa, n. 12, Fraz. Fiera di Primiero, Primiero San Martino di Castrozza, per le attività della Scuola secondaria di primo grado "L.Negrelli";

b) la Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 923106 di data 21 dicembre 2021 ha chiesto al Comune di Primiero San Martino di Castrozza di procedere alla regolarizzazione della concessione tramite apposito atto;

Num. prog. 7 di 12

c) il Comune di Primiero San Martino di Castrozza con nota prot. n. 18188 di data 27 dicembre 2021 ha espresso parere favorevole alla regolarizzazione della concessione tramite apposito atto;

d) i rapporti nascenti sono disciplinati mediante convenzione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.

Tutto quanto considerato e dichiarato le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula il seguente ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - Oggetto La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Concedente" dà in concessione al COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA, di seguito denominato "Concessionario",

che accetta, la palestra con servizi annessi, identificata con la p.ed. 257 C.C. Fiera, così come appare nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la lettera A), da destinare all'attività scolastica della Scuola secondaria di primo grado "L.Negrelli" .

ART. 2 - Oneri del Concessionario Il bene oggetto di concessione non potrà essere distolto dalla sua destinazione, se non previa autorizzazione del Concedente; il Concessionario s'impegna quindi ad utilizzare la palestra per l'attività della Scuola secondaria di primo grado "L.Negrelli" ed eventualmente per l'attività extrascolastica come previsto dall'art.

108 della legge provinciale n.5/2006. La presente concessione sarà pertanto rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte del Concedente in caso di diversa destinazione. Il Concessionario si assume gli oneri derivanti dalla gestione della palestra, dei servizi annessi e dell'area di pertinenza, nonché gli oneri per la manutenzione ordinaria. Gli oneri derivanti dalle manutenzioni straordinarie sono a carico del Concedente. Resta altresì inteso che il Concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione.

ART. 3 - Durata Il presente atto di concessione ha inizio con il giorno 01 gennaio 2022 e scadrà il giorno 31 dicembre 2030

con possibilità di successivi rinnovi di altri 9 (nove) anni fino al termine massimo del 31 dicembre 2048, subordinatamente alla stipulazione di appositi atti integrativi ai fini fiscali in occasione di ciascun rinnovo, e salvo quanto previsto all'art. 2 in caso di diversa destinazione. Il Concedente inoltre si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare (da intendersi "risolvere") in qualsiasi momento l'atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito qualora i beni oggetto della concessione servissero per esigenze di pubblica utilità.

Num. prog. 8 di 12

ART. 4 - Canone annuo Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente un canone annuo pari, per il 2022, ad Euro 104,93 (Euro centoquattro/93), ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, da aggiornarsi a partire dall'1 gennaio 2023 e da corrispondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dal Concedente.

Il canone sarà oggetto di adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'articolo 7 della l.p. n. 1/1995. Si dà atto che il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione, con frequenza non inferiore all'anno, a partire dalla prima annualità successiva al 31 dicembre dell'anno in corso, per adeguamento fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base al tasso annuale di inflazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente.

ART. 5 - Responsabilità del Concessionario Il Concessionario si assume l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne il Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata la palestra, i servizi annessi e l'area di pertinenza.

Il Concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'utilizzo della p.ed. 257 C.C. Fiera oggetto della presente concessione. Il Concessionario pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero, danneggiati.

ART. 6 - Divieto di cessione Il Concessionario, non potrà cedere la concessione oggetto del presente atto, né subconcedere o subaffittare,

in tutto o in parte, il bene concesso di cui all'articolo 1 (uno), senza previa autorizzazione da parte del Concedente.

ART. 7 - Decadenza del contratto Qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto venisse esercitata in difformità alle leggi e ai regolamenti o anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso -

salva e impregiudicata ogni azione del Concedente sia per il recupero di eventuali spese e danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità Giudiziaria.

Num. prog. 9 di 12

ART. 8 - Protezione dati personali Le parti si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei reciproci dati, trattati esclusivamente per la gestione del presente contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs.

196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 - Spese contrattuali Le spese contrattuali relative alla stipulazione del presente atto di concessione

sono a carico del Concessionario.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto aggiuntivo è da considerarsi rispettivamente:

a) non soggetto a trascrizione e sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. n. 906-

13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5

comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa;

b) esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali.

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Concessionario COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Il Sindaco - ing. Daniele Depaoli -

Il Concedente PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento istruzione e cultura Il Dirigente generale - dott. Roberto Ceccato -

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. le Parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2, 6, 7, 8 e 9.

Il Concessionario COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Il Sindaco - ing. Daniele Depaoli -

Il Concedente PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento istruzione e cultura Il Dirigente - dott. Roberto Ceccato -

Num. prog. 10 di 12

Allegato:

- A) planimetria palestra con servizi annessi, identificata con la p.ed. 257 C.C. Fiera.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Num. prog. 11 di 12

Allegato A)

Num. prog. 12 di 12